

IN CORSO DI REGISTRAZIONE -

N. 106 R.G.
N. M Sent.
N. Cron
N. Rep.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VENEZIA - SEZIONE DISTACCATA DI CHIOGGIA

Il Giudice Onorario Avv. Nicola Carpenedo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. /2006 Ruolo Generale

Oggetto: risarcimento danni

promossa da

, con avv.ti Gianluca Ballo e Donatella Munari, come da procura in atti

PARTE ATTRICE

contro

, con avv.ti ed , come da procura in atti

PARTE CONVENUTA

e con la chiamata in causa di

, con avv. , come da procura in atti

In data 23 giugno 2011 la causa è posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 24 marzo 2011.

In ordine alla redazione della presente sentenza si applicheranno le norme di cui alla Legge 18.06.2009 n° 69 , G.U. 19.06.2009.

FATTO- DIRITTO

Con atto di citazione notificato in data 1 febbraio 2006, conveniva in giudizio l' chiedendo che tale società fosse condannata a risarcire i danni, quantificati in € 47.138,62 o nella diversa somma di giustizia oltre interessi e rivalutazione, occorsi in conseguenza dell'incidente avvenuto in località Cà Venier di Cavarzere il 3.4.2001 alle ore 13,45 circa, allorché in sella al proprio motociclo percorrendo il tratto discendente della rampa di svincolo che consente l'immissione dalla strada denominata Gorzone alla strada Piovese finiva con la ruota anteriore del proprio scooter entro un profondo dislivello del manto stradale - non visibile e non segnalato- perdendo l'equilibrio e cadendo rovinosamente a terra sotto la fiancata destra del proprio mezzo.

Si radicava il contraddittorio e si costituiva l' .
contestando i fatti dedotti dall'attore e la fondatezza degli stessi e,
in ogni caso, proponendo domanda di manleva nei confronti della società
in qualità di appaltatrice dei lavori
in corso d'opera nell'area di accadimento del sinistro, la quale, nel
costituirsi, a sua volta deduceva la infondatezza della domanda attorea.

All'esito dell'istruttoria svolta in corso di causa mediante
escussione testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio, la domanda
attorea si è dimostrata fondata e come tale merita accoglimento per
quanto appresso.

E', infatti, emerso attraverso la deposizione del teste
della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare e che non è
stata altrimenti smentita, che lo stato del manto stradale nel punto di
caduta del ciclomotore al momento del sinistro era quello raffigurato
nella posa fotografica prodotta dall'attore (v. doc.26 attoreo) ovvero
che il manto stradale asfaltato presentava un affossamento <<proprio in
curva ...sulla parte di corsia di marcia di percorrenza del sig. >>
sul punto di innesto tra la strada provinciale Gorzone e la strada
statale Piovese. Dalla deposizione del teste escusso è, inoltre, emersa
l'esistenza del nesso causale tra il predetto affossamento e la caduta
dello scooter, avendo egli riferito che la caduta è avvenuta in
prossimità della buca avendo personalmente <<riscontrato dei segni
sull'asfalto lasciati dallo scooter>> e che gli stessi <<erano subito
dopo la buca>>.

L'istruttoria di causa ha, inoltre, confermato che il detto
avvallamento sul manto stradale di percorrenza non era opportunamente
segnalato e delimitato, nonostante all'epoca del sinistro i luoghi
fossero interessati dai lavori di costruzione del ponte sul fiume Gorzone
e dei nuovi svincoli proprio tra la viabilità della strada Provinciale
Gorzone e la Statale Piovese.

Sul punto non appare, infatti, attendibile la deposizione resa dal
teste dipendente della ditta appaltatrice i suddetti
lavori, odierna terza chiamata, e Direttore del cantiere, in ordine alla
presenza di segnaletica orizzontale di cantiere, atteso che il medesimo
teste non si trovava sui luoghi di causa nel periodo in cui si è
verificato il sinistro, avendo egli riferito che il cantiere, aperto nel
1999 sino al 2000, era stato provvisoriamente chiuso sino al 2001 e che
durante questo periodo il cantiere era sorvegliato da tecnici In

ogni caso, a prescindere dalla presenza della segnaletica regolamentare di cantiere nella zona, va osservato come certamente non fosse stato né segnalato né delimitato l'affossamento creatosi sul manto stradale e che ha determinato la caduta dell'odierno attore.

Ebbene, dimostrata l'esistenza del nesso causale tra la caduta dell'odierno attore e la presenza sull'asfalto di un avvallamento non segnalato, va osservato come, invece, d'altra parte, la convenuta non ha provato, come sarebbe stato suo onere, l'esistenza del caso fortuito ovvero l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale. Né può opinarsi che possa ritenersi sussistente un concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c., posto che la convenuta non ha provato una condotta di guida inadeguata da parte dell'attore, costituendo una mera supposizione non comprovata da dati oggettivi la circostanza, come dedotta dalla terza chiamata, che il conducesse il ciclomotore con una sola mano essendo con l'altra intento a salutare il conoscente o che lo stesso fosse transitato al di fuori dalla sede stradale. Come confermato dal teste e dalle pose fotografiche in atti, infatti, l'avvallamento, seppur posto sul margine destro della sede stradale era, comunque, all'interno della stessa.

Ciò premesso va, pertanto, riconosciuta la responsabilità dell' nella causazione del sinistro per cui è causa sotto il profilo della responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c..

Sull' infatti, al pari dell'Ente proprietario della strada ad essa affidata di cui esercita diritti e poteri (v. D.Lgs n.143/1994 art.2 lett.f), grava l'obbligo di manutenzione che discende non solo da specifiche norme ma anche dal generale obbligo di custodia, con conseguente operatività nei confronti dell'Ente della presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c. in caso di omessa prevenzione.

Va, inoltre, osservato che il dovere di custodia e la correlata responsabilità ex art. 2051 c.c., non vengono meno per la P.A. nemmeno laddove il bene demaniale-strada sia destinatario di lavori di manutenzione appaltati a soggetti terzi, nel caso in cui non vi sia stato il totale trasferimento a questi del potere di fatto sulla res ed il potere di fatto sulla cosa risulti quindi solo in parte trasferito ai terzi stessi, atteso che in tal caso l'Ente proprietario o, comunque, come nel caso di specie affidatario della strada, deve continuare ad esercitare sull'opera la opportuna vigilanza ed i necessari controlli,

(Cass. n. 20825/2006, Cass. n. 15383/2006, Cass. n. 6515/2004, Cass. n. 2963/1999, Cass. n. 11855/1998, Cass. n. 5539/1997, Cass. n. 5007/1996).

In particolare, con riguardo a lavori stradali eseguiti in appalto, causativi di sinistro per mancanza di cartelli di segnalazione e conseguente invisibilità dell'esatta ubicazione del pericolo, è configurabile la concorrente responsabilità tanto dell'appaltatore - in relazione al suo obbligo di custodire il cantiere, di apporre e mantenere efficiente la segnaletica, nonché di adottare tutte le cautele prescritte dall'art. 8 CdS - quanto dall'amministrazione committente, in relazione al suo dovere di vigilare sull'esecuzione delle opere date in concessione, ed altresì di emettere i provvedimenti necessari per la sicurezza del traffico.

Ne consegue che, se l'area di cantiere è stata completamente enucleata, delimitata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, con assoluto divieto del traffico veicolare e pedonale, dei danni subiti all'interno di questa area non potrà che risponderne esclusivamente l'appaltatore, quale unico custode della stessa. Se, invece, come nel caso per cui è giudizio, l'area su cui vengono realizzati i lavori è ancora contestualmente adibita a tale traffico, ciò denota che l'Ente titolare della strada ne ha conservato la custodia, sia pure insieme all'appaltatore, utilizzando la strada ai fini della circolazione: ciò comporta che la responsabilità per danni subiti dall'utente a causa dei lavori in corso su detta strada graverà su entrambi detti soggetti, salvo poi l'eventuale azione di regresso dell'ente proprietario della strada nei confronti dell'appaltatore a norma dei comuni principi in tema di responsabilità solidale ex art. 2055 comma 2 c.c.

In questa prospettiva, deve, pertanto, all'esito del giudizio, accogliersi anche la domanda di manleva svolta dalla convenuta

nei confronti della ditta appaltatrice i lavori, odierna terza chiamata, nella misura del 50% di quanto la stessa convenuta dovrà corrispondere all'attore.

Infatti, nonostante il cantiere fosse stato provvisoriamente sospeso nel periodo di verifica del sinistro, come risulta dal contratto di appalto intercorso tra l' e la stessa società (v. doc. 1 convenuta) ed in particolare per quanto previsto nell'art.13, gravava su quest'ultima l'obbligo della manutenzione e riparazione delle opere fino all'esito definitivo del collaudo, nel caso di specie, non

ancora intervenuto non essendo ancora ultimati definitivamente i lavori appaltati.

Passando, ora, alla quantificazione dei danni subiti dal sig. , si osserva che in merito al danno biologico subito dall'attore nel sinistro di cui è causa vanno richiamate integralmente le conclusioni della C.t.u. medico-legale disposta in corso di causa, non contestate, che si ritengono corrette in quanto basate su criteri di valutazione congrui e prive di incoerenze argomentative, e che, per questo, devono intendersi pienamente richiamate in questa sede.

Ebbene, quanto all'ammontare del danno alla persona, il C.T.U. medico legale ha accertato che, nel sinistro di cui è causa, l'attore ha riportato <<la frattura del piatto tibiale di destra>> affermando <<l'esistenza di un diretto rapporto causa- effetto tra la lesione in questione e l'incidente del 3/04/01>>.

Quanto al grado di invalidità, il C.T.U. ha stimato il danno biologico nella misura del 9%, ha escluso il danno alla capacità lavorativa specifica dell'attore, atteso che <<la modesta entità della lesione subita e l'evoluzione favorevole della stessa, cui sono conseguite lievi menomazioni, non pregiudicano in alcun modo la capacità dell'interessato di svolgere un'attività sedentaria quale quella di impiegato>. Quanto, invece, alla durata della inabilità temporanea totale, il consulente ha accertato che la stessa si è protratta per 150 giorni, specificando che il danno biologico temporaneo totale si è protratto per 40 giorni, oltre a 30 giorni di danno biologico temporaneo parziale al 75%, 40 giorni al 50% e ulteriori 40 giorni al 25%.

Tanto accertato, la quantificazione del danno biologico va, dunque, operata facendo applicazione, come espressamente richiesto dall'attore, dei criteri di cui alla tabella adottata dal Tribunale di Venezia per la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona in ambito di responsabilità civile estraneo al pregiudizio biologico ex art.139 del D.Lgs n.209/2005 come aggiornata al maggio 2011 i cui parametri tengono conto dell'età della parte lesa all'epoca del fatto e della rilevanza dei postumi.

In applicazione dei parametri della predetta tabella, pertanto, per quel che attiene al danno biologico temporaneo assoluto e parziale va operata una liquidazione sulla base di €74,00 per ogni giorno di inabilità assoluta, sicché la somma, ai valori attuali, che deve essere a

N

tale titolo riconosciuta a
complessivi.

ammonta ad € 6.848,00

Quanto ai postumi permanenti va liquidata a favore dell'attore, considerata la percentuale di invalidità del 9%, dell'età al momento del sinistro - 40 anni -, la somma di € 16.008,66 (€1.778,74 a punto) così per complessivi €22.853,66.

Con riguardo, invece, al danno morale, va considerato che, come chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cfr.' Cass. SSUU 11.11.2008 n.26972), quando viene allegato il danno biologico, ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua intrinseca natura ne costituisce una componente, di guisa che la loro congiunta attribuzione determina un'indebita duplicazione di risarcimento.

Ne discende che si deve procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.

In questa prospettiva, tenuto conto del grado di sofferenza patito nell'iter clinico della malattia come descritto dal consulente tecnico che ha accertato un livello di sofferenza sopportato dal
aggettivabile come "medio-elevata" nei primi 40 giorni di malattia, "media" nei successivi 60 giorni e "medio-lieve" negli ultimi 40 giorni di malattia, si ritiene di dover operare una maggiorazione del danno biologico complessivamente riconosciuto all'infortunato nella misura del 20% per un importo ulteriore di € 4.570,73 così per complessivi di € 27.424,39.

Quanto al danno patrimoniale vanno riconosciute al le spese mediche conseguenti all'evento lesivo dallo stesso sostenute e necessarie agli accertamenti e trattamenti conseguenti alla lesione subita come documentate in atti e ritenute congrue e giustificate dal Consulente d'Ufficio pari ad €74,37.

Vanno, inoltre, riconosciute all'attore le spese per il ripristino dello scooter Piaggio Zip 50 rimasto danneggiato nel sinistro per cui è causa nella misura di € 792,76 (lire 1.535.000) di cui al preventivo della (v. doc. 25 attoreo) non contestato dalle altre parti.

Quanto, invece, alle spese per noleggio auto per i viaggi verso l'ospedale e ritorno di cui alle fatture in atti (v. docc. da 15 a 24 attorei) le stesse non possono essere riconosciute non essendovi prova che siano state sostenute dall'odierno attore, posto che alcune di essere

si riferiscono anche a giornate in cui il medesimo era ricoverato presso la struttura ospedaliera.

In conclusione, pertanto, l' _____ va condannata al pagamento a favore dell'attore _____, a titolo di risarcimento del danno, della complessiva somma di € 28291,52 in valori attuali.

Inoltre, in applicazione del principio stabilito dalle Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.1712 del 17.2.1995, sulle somme dovute a titolo del risarcimento del danno, da devalutare alla data dell'illecito 3.04.2001, devono poi essere riconosciuti gli interessi- dalla data dell'illecito fino alla presente pronuncia- quale corrispettivo del mancato tempestivo godimento, da parte del danneggiato, dell'equivalente pecuniario del debito di valore. La corresponsione degli interessi costituisce, invero, uno dei criteri di liquidazione del predetto lucro cessante, la cui sussistenza può ritenersi provata alla stregua anche di presunzioni semplici.

Pertanto, tenuto conto dell'epoca del fatto, della redditività media del denaro durante la "mora debendi" (mora "ex re", ai sensi dell'art.1219 secondo comma n.1 c.c.) e considerati gli aumenti nominali del capitale corrispondenti alla graduale progressione della svalutazione monetaria, appare equo seguire l'indirizzo delle Sezioni Unite della Cassazione e calcolare gli interessi legali sulla somma rivalutata annualmente dalla data del sinistro.

Sulla complessiva somma come liquidata gli interessi sono dovuti nella misura legale dalla data della sentenza al saldo.

La terza chiamata _____ va, invece, condannata, per i motivi sopra esposti, a tenere manlevata ed indenne l' _____ nella misura del 50% delle somme da questa dovute al

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, liquidate come in dispositivo vanno poste integralmente a carico della convenuta _____ nei confronti dell'attore mentre vanno compensate tra la convenuta e la terza chiamata attesa la soccombenza reciproca.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia - Sezione Distaccata di Chioggia- definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da _____ contro _____ e con la chiamata in causa della società _____ S.p.a., ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:

 7

1) In accoglimento della domanda formulata da condanna l' a pagare a la somma complessiva di € 28.291,52 oltre agli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo e oltre agli interessi legali da calcolarsi sulla somma di € 28.291,52 devalutata al 3.04.2001 e rivalutata annualmente come indicato in motivazione sino alla data odierna.

2) Condanna l' a pagare a le spese processuali che liquida in complessivi € 6.333,87 di cui € 3.735,00 per onorari di avvocato, € 1.900,00 per diritti, € 299,88 per spese imponibili, € 398,99 per spese esenti oltre al rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

3) Condanna l' a pagare a le spese di c.t.u. liquidate come in atti.

4) Condanna la a tenere indenne, nei limiti della quota pari alla metà, la società di quanto la stessa dovrà pagare a e di cui agli importi indicati ai punti 1, 2 e 3 del presente dispositivo.

5) Spese di lite compensate tra la convenuta la terza chiamata

Così deciso in data 23 giugno 2011 dal Tribunale di Venezia - Sezione Distaccata di Chioggia-.



Il Giudice Onorario
Avv. Nicola Carpenedo

Depositato in Cancelleria
Chioggia, il 27 GIU. 2011

IL CANCELLIERE
FR. MASSIMO CESTER

Per copia conforme all'originale PER USO IMPUGNATIONE
- 7 LUG. 2011
Chioggia, il
IL CANCELLIERE
FR. MASSIMO CESTER

